



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: L.R.2/2000 E S.M. E I. RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 5 E 18 TER. DETERMINAZIONI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10/11/2004 n. 1720

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Cave, Miniere ed Acque Minerali, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di incaricare l'assessore Danilo Monelli di presentare, in occasione della discussione in 2^a Commissione Consiliare del D.D.L. contenente modifica dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26, adottato con D.G.R. del 29.9.2003, l'allegata proposta di emendamento;
- 3) di confermare la resistenza in giudizio innanzi la Corte Costituzionale sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le disposizioni dei commi 2,3 e 5 dell'art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26.

IL DIRETTORE: TORTOIOLI LUCIANO

IL PRESIDENTE: LIVIANTONI CARLO

IL RELATORE: MONELLI DANILO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: BALSAMO MARIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R.2/2000 e s.m. e i. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 18 ter. Determinazioni.

Premesso che con ricorso in data 3.3.2004 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi la Corte Costituzionale le disposizioni dei commi 2,3 e 5 dell'art.5 (aree di cava) e del comma 1 dell'art.18 ter (valorizzazione dei materiali assimilabili) della L.R. 2/2000 come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2003 n.26;

Per quanto all'art.5 della legge regionale impugnata:

Visto che la questione di legittimità costituzionale concerne la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che riserva allo Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali";

Visto che a motivo di impugnazione si adduce la presunta violazione:

- dell'art.11, comma 3 lett.b, della L.6.12.1991 n.394 (legge quadro sulle aree naturali protette) con la quale all'interno dei parchi nazionali e regionali è vietata l'apertura e l'esercizio di cave;
- dell'art. 22, comma 1, lett.d) della stessa legge che indica tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali l'adozione, secondo i criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art.11, di regolamenti delle aree naturali protette;

Visto l'art.5 della legge impugnata con il quale

- è vietata "l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse" (comma 2) all'interno di una serie di vincoli ostativi tra cui "i parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue"
- all'interno di tali specifici ambiti "non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione delle pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge" (comma 5);

Considerato che l'art.5 della legge impugnata è ben più restrittivo della legge quadro nazionale in materia di tutela delle aree naturali protette avendo esteso il divieto di apertura di nuove cave anche alle aree contigue ai parchi nazionali e regionali e avendo disposto che l'ampliamento di cave in esercizio può essere effettuato nei soli casi di estrazione di pietra ornamentale, attività di carattere prettamente artigianale - estremamente limitate nel numero, non significative per superficie e quantità di materiali di cava- che possono svolgersi solo dopo aver conseguito, ai sensi della L.R. 11/98, un favorevole giudizio di compatibilità ambientale;

Considerato altresì che la stessa legge quadro nazionale configura attraverso l'adozione di "regolamenti delle aree naturali protette" la possibilità di disciplinare le attività ivi ricadenti secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art.11, comma 3 lett.b;

Ritenuto che con l'art.5 della legge impugnata, non un semplice regolamento, la Regione Umbria abbia correttamente disciplinato gli interventi cava ammissibili

all'interno delle aree naturali protette conformemente ai suddetti principi della legge nazionale;

Per quanto all'art. 18 ter della legge regionale impugnata:

Visto che la questione di legittimità costituzionale concerne la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. che "sulla base del principio di egualanza, tutelano la iniziativa privata ed il diritto di proprietà, e esula dalla competenza legislativa regionale andando ad incidere sulla materia ordinamento civile riservata dall'art. 117, comma 2, lett.l) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato";

Considerato che la "ratio" della norma impugnata, lungi dal costituire una limitazione dell'iniziativa privata, è volta ad impedire la nascita surrettizia e incontrollata di attività di cava nella realizzazione di attività di scavo connesse alla realizzazione di opere pubbliche e private;

Considerato altresì che nel testo vigente le suddette attività di scavo sono comprese in un'unica disposizione assoggettando allo stesso regime i materiali assimilabili provenienti da attività di scavo che avvengano su terreni di proprietà pubblica o privata, così determinando incertezza nell'applicazione della norma;

Ritenuto opportuno, distinguere i diversi casi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o private proponendo al Consiglio Regionale una più articolata disposizione della norma impugnata;

Ritenuto altresì necessario assicurare quanto prima certezza di applicazione della disposizione impugnata, senza attendere l'esito del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi la Corte Costituzionale;

Vista l'allegata proposta di emendamento di modifica dell'art.18 bis predisposta dal Servizio Difesa del Suolo Cave Miniere Acque Minerali in collaborazione con il Servizio Affari Giuridici e Legislativi;

Visto il D.D.L. adottato con D.G.R. del 29.9.2003 contenente "Modifica dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione" e già inviato al Consiglio Regionale;

Ritenuto opportuno,

- per quanto all'art. 18 ter della legge regionale impugnata, presentare all'attenzione della 2^a Commissione Consiliare, la suddetta proposta di modifica, quale proposta di emendamento della Giunta regionale al D.D.L. adottato con D.G.R. del 29.9.2003;
- per quanto all'art. 5 della legge regionale impugnata, confermare la resistenza in giudizio innanzi la Corte Costituzionale;

Si propone alla Giunta Regionale:

- di incaricare l'assessore Danilo Monelli di presentare, in occasione della discussione in 2^a Commissione Consiliare del D.D.L. contenente modifica dell'art. 22 della Legge

Regionale 29 dicembre 2003 n.26, adottato con D.G.R. del 29.9.2003, l'allegata proposta di emendamento;

- di confermare la resistenza in giudizio innanzi la Corte Costituzionale sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le disposizioni dei commi 2,3 e 5 dell'art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26.

Perugia, 03.11.2004

L'Istruttore
(Dott. Geol. Andrea Monsignori)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 03.11.2004

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Geol. Andrea Monsignori)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 03.11.2004

Il Dirigente di Servizio
(Dott. Ing. Angelo Viterbo)

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 04.11.2004

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Tortooli

OGGETTO: D.D.L. adottato con D.G.R. del 29.9.2003 contenente "Modifica dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione".

Proposta di emendamento di iniziativa della Giunta Regionale

Sostituzione dell'art. 18 ter della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26

1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.
2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazioni di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all'art.6 o nelle attività di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo dell'opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.
3. Nel caso di opere private, l'autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili, l'ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti cui sono conferiti i materiali. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità dei materiali da conferire, sono individuate le aree di cava o gli impianti cui sono conferiti, la viabilità interessata.
4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali o di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate.
5. Il Comune, o altra autorità competente, è tenuto ad inviare alla Regione e alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione ad eseguire i lavori e copia della comunicazione di inizio lavori entro 8 gg rispettivamente dal rilascio e dal ricevimento, limitatamente agli interventi da cui risultano i materiali di cui al comma 1.
6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità qualità e destinazione d'uso dei prodotti di cava.
7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.

Modifica dell'art. 12 comma 8

Dopo 18 ter aggiungere "comma 4". (per applicare il contributo solo in caso di opere private)